

ATTO N. DD 5091

DEL 17/09/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 372

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Aumento quantitativi massimi gestiti annualmente [R4] dei rifiuti metallici"
Comune: Val della Torre (TO)
Proponente: BRE - FERs.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 08/08/2025 la Società BRE – FER s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Val della Torre (TO) – Via Marconi n. 9 e Partita IVA n. 03150620015 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Aumento quantitativi massimi gestiti annualmente [R4] dei rifiuti metallici*" da realizzarsi in Comune di Val della Torre (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.....*".

Con nota prot. n. 141123 del 14/08/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

La Società proponente per il sito di Val della Torre di Via Marconi 9/Via Lanzo 52 (Foglio n. 32 - Particelle n. 370, 371, 389, 390, 392, 369 e 437) è attualmente autorizzata a svolgere attività di recupero (messa in riserva [R13], scambio di rifiuti [R12], riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici [R4]) di:

- rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e D.M. 05/02/98 (iscrizione al registro n. 37/2021 in classe 4);
- rifiuti non pericolosi di origine domestica in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 (D.D. n. 329-44101/2015 del 31/12/2015 e s.m.i.).

L'area ha una superficie di 4.660 mq (900 + 800 mq di superfici coperte e 2.960 mq di superfici scoperte).

Con riferimento alla comunicazione ex art. 216 è autorizzato uno stoccaggio massimo istantaneo di 628 t ed una movimentazione annua di 10.350 t/anno (di cui 2.990 t/anno R4).

Con riferimento all'autorizzazione unica ex art. 208 è autorizzato uno stoccaggio massimo istantaneo di 51 t ed una movimentazione annua di 1.125 t/anno.

Il progetto prevede esclusivamente l'aumento della quantità massima gestita per alcune tipologie in procedura semplificata portando la movimentazione annua fino a 14.395 t/anno (2.395 R13 e 12.000 R4), ferma restando la classe 4 di iscrizione e la quantità massima in stoccaggio:

- Tipologia 3.1 "*rifiuti di ferro acciaio e ghisa*" - dalle attuali 2.770 t/anno [R4] a 10.000 t/anno [R4-R13];
- Tipologia 3.2 "*rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe*" - dalle attuali 200 t/anno [R4] a 1.800 t/anno [R4-R13];
- tipologia 6.2 "*sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche*" - dalle attuali 5 t/anno [R13] a 100 t/anno [R13];
- Tipologia 9.1 "*scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*" - dalle attuali 300 t/anno [R13] a 700 t/anno [R13].

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri/contributi da parte dei soggetti interessati:

- nota prot. n. 85628 del 21/08/2025 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 113078 del 15/09/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti di CmTo;

Il Comune di Val della Torre sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA unitamente alle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati, allegati al presente provvedimento (**Allegati 1 e 2**) per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, si rilevano le seguenti considerazioni:

Pianificazione territoriale e di settore

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area non pone limitazioni.

L'area oggetto dell'intervento rientra nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo la cui perimetrazione è

stata approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/7/2016 *“Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000”*.

A tal riguardo, ricordando che nelle more dell'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale le misure contenute nella citata DGR costituiscono infatti indirizzo per le autorità competenti, non si rilevano elementi di incompatibilità rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 *“Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017”* con la quale, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte ha approvato la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde.

In relazione al PRUBAI, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte in data 9 maggio 2023, che fornisce indicazioni per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, si evidenzia che, pur non trovando applicazione nel caso specifico, non emergono criteri escludenti.

L'area oggetto dell'intervento si trova a circa 1 km dal sito Natura 2000 IT111081 *‘Monte Musinè e laghi di Caselette’*. Tale distanza, tenendo in considerazione il tipo di impianto, è sufficiente a escludere potenziali interferenze con le misure di conservazione specifiche previste per il sito.

L'impianto ricade all'interno dell'area di osservazione di uno stabilimento in Comune di Givoletto adibito al deposito di esplosivi che si trova a circa 1,2 km.

Il relativo art. 22/1 delle N.T.A. del PRGC, che definisce l'area di osservazione come la *“porzione di territorio a forma di corona circolare ricompresa tra i confini comunali e gli archi di circonferenza con centro sulla casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggi di 606 metri e di 1000 metri, ed estesa per omogeneità a tutta l'area AP”*, prevede specifiche regole di pianificazione per la realizzazione di nuove opere e per l'insediamento o il reinsediamento di nuove attività produttive. Le modifiche proposte, consistenti esclusivamente in un incremento dei quantitativi annui trattati, risultano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico e con le condizioni di tutela vigenti per l'area. Si evidenzia in tal senso che il proponente ha predisposto il Piano di Emergenza ed Evacuazione e il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.), e che l'impianto è dotato di duplice viabilità, con due distinti accessi carrabili (uno su via Marconi e uno su via Lanzo) idonei a garantire l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso, nonché di una viabilità interna adeguata alla gestione di eventuali evacuazioni.

Aspetti progettuali-ambientali

L'area oggetto dell'intervento si inserisce all'interno di un'area produttiva, sviluppata lungo la SP n. 181 tra la frazione Brione e Givoletto, che il PTC2 individua alla Tavola 2.2 - insediamenti - come *“principali aree produttive per dimensione”*.

La richiesta di modifica riguarda esclusivamente l'aumento delle quantità annuali gestite, senza variazioni delle quantità massime di stoccaggio né interessamento di nuove aree, mantenendo inalterate le modalità operative e gestionali attualmente adottate e le attrezzature utilizzate.

L'obiettivo principale della modifica richiesta è principalmente quello di potenziare le percentuali di recupero dei rifiuti metallici attraverso:

- un maggior utilizzo delle superfici autorizzate che allo stato attuale risultano sottoutilizzate in tutta la loro potenzialità;
- una maggiore frequenza di esecuzione delle operazioni di recupero (selezione, eventuale riduzione volumetrica effettuata con l'ausilio del caricatore gommato CAT con benna a polipo e valorizzazione ai sensi del Regolamento UE 333/11);
- una maggior rotazione dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto.

In linea generale si rileva come le modalità operative e gestionali adottate, unitamente ai presidi ambientali previsti, appaiano idonei a garantire una gestione corretta, controllata e conforme dell'impianto. Tali misure sono finalizzate a prevenire e minimizzare eventuali impatti negativi significativi, assicurando la salvaguardia delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e la tutela dei recettori antropici potenzialmente interessati.

Sebbene l'area presenti un'elevata vulnerabilità della falda freatica ed sia ubicata in zona di ricarica, gli impatti sulla componente sottosuolo non si ritengono significativi, in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione adottate, che comprendono – in analogia ad insediamenti simili – la presenza di pavimentazioni idonee, sistemi adeguati di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, nonché specifici programmi di controllo e manutenzione.

Non sono presenti e non saranno previsti scarichi di acque industriali. Dal sito si originano esclusivamente scarichi domestici derivanti dai servizi igienici recapitanti in fognatura.

In relazione alla gestione delle acque meteoriche, l'area è dotata di un sistema di raccolta e trattamento con immissione in fognatura. SMAT spa, nel parere di competenza, ha evidenziato che *“In data 10/09/2015 con prot. 50972 era stato approvato da SMAT il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che, alla luce dell'invarianza delle superfici scolanti e del trattamento di depurazione, si ritiene possa essere confermato. Ai fini della valutazione della assoggettabilità a VIA dell'attività, si comunica che per quanto riguarda gli scarichi derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia, essendo correttamente collettati in rete fognaria, non comportano impatti significativi o negativi sull'ambiente.”*

Per quanto riguarda la componente atmosferica, si evidenzia che l'attività in oggetto non comporta emissioni significative. L'impianto, infatti, è destinato esclusivamente alla messa in riserva di rifiuti e alle operazioni di recupero dei rifiuti ferrosi, attività che non prevedono processi di trattamento potenzialmente emissivi. Le emissioni in atmosfera risultano pertanto limitate a quelle diffuse derivanti dalla movimentazione dei materiali e dal traffico veicolare interno, ritenute trascurabili e comunque non tali da determinare impatti significativi sulla qualità dell'aria.

Non si rilevano criticità relativamente alla componente rumore in quanto l'area ricade in Classe VI *“Aree esclusivamente industriali”* del piano di zonizzazione acustica. Inoltre, non sono previsti cambiamenti negli orari o nei turni di lavoro, né l'introduzione di nuove attrezzature che possano generare ulteriori emissioni sonore rispetto alla situazione attuale.

Dal punto di vista logistico il sito è direttamente raggiungibile dalla Strada Provinciale n. 181 e, attraverso la SP 177 e la SS 24, anche direttamente collegato alla Tangenziale Nord di Torino.

Complessivamente viene stimato un traffico indotto, considerando 300 giorni lavorativi, di circa 10 viaggi giorno.

Il Dipartimento Viabilità e Trasporti di CmTo, esaminate la documentazione di progetto e le previsioni infrastrutturali e viabilistiche con le quali il progetto non genera interferenza, nel parere di competenza ha espresso parere favorevole in merito al procedimento in esame.

Sotto il profilo meramente concessorio (riferimento Pratica Concessioni Stradali 113629) ai sensi del D.Lgs 285/1992 e Regolamento Attuativo D.P.R. 495/1992, siccome la dislocazione dell'insediamento esistente implica l'interconnessione dei relativi flussi veicolari - per il tramite della locale Via Lanzo sino alla rotatoria p181w02c sulla S.P. 181 di Caselette, in relazione al traffico diretto ed indotto dell'attività attuale ed in previsione della modifica è emersa la necessità di acquisire uno studio di impatto sulla viabilità redatto secondo quanto indicato nella nota prot. n. 113078 del 15/09/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti di CmTo allegata al presente provvedimento.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, risulta che per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate nei titoli abilitativi a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività;
- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 08/08/2025 ivi incluse tutte le misure di mitigazione (presidi e modalità gestionali per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte) e compensazione previste, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Adempimenti”

- Fornire al Dipartimento Viabilità e Trasporti di CmTo, prima dell'avvio delle attività nella configurazione di progetto e secondo tempi e modalità da concordare con il medesimo, lo studio di impatto sulla viabilità redatto secondo le modalità esplicate nella nota prot. n. 113078 del 15/09/2025 allegata al presente provvedimento.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Aumento quantitativi massimi gestiti annualmente [R4] dei rifiuti metallici*" previsto in Comune di Val della Torre (TO) presentato in data 08/08/2025 dalla Società BRE – FERs.r.l. con sede legale in Val della Torre (TO) – Via Marconi n. 9 e Partita IVA n. 03150620015 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "*Adempimenti*" richiamate in premessa alla **lettere A**) e di quanto contenuto nei pareri pervenuti nel corso della presente istruttoria ed allegati al presente atto (**Allegati 1 e 2**) per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di stabilire** che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 08/08/2025, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito della successiva fase autorizzativa.
4. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il

presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

5. **Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "*sistema sanzionatorio*" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.
7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 17/09/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano